



Alla c.a.:

Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
Rifinizione Santo Stefano S.p.a.

e p.c.:

Arpat – Dipartimento di Prato
Azienda USL Toscana centro – Dip.to della prevenzione di Prato

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, Legge regionale 10/2010, art. 58. Parere di competenza in merito alle modifiche progettate all'installazione della ditta Rifinizione Santo Stefano S.p.a., ubicata in Via Arezzo n. 35, Comune di Prato.

In data 16/01/2024 (prot. n. 0022946) abbiamo ricevuto la vostra richiesta di parere, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, in relazione alla modifica progettata all'installazione ubicato in Via Arezzo n. 35, nel Comune di Prato, presentata dalla società Rifinizione Santo Stefano S.p.a.

L'impianto della società Rifinizione Santo Stefano S.p.a. è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Prato con Determinazione dirigenziale n. 2132 del 19/06/2014 e successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. 2754 del 06/10/2015; l'impianto non è mai stato sottoposto a procedure in materia di VIA. E' attualmente in corso un procedimento di verifica di assoggettabilità, avviato in data 07/02/2024.

L'attività dell'impianto ricade al punto 6.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e al punto 5, lettera c) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del medesimo decreto, "*impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno*".

L'impianto in oggetto è già stato oggetto di due pareri espressi dallo scrivente settore ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010:

- in data 04/09/2018, con nota prot. n. 0005630, lo scrivente Settore VIA definiva non sostanziale la proposta di modifica (introduzione nell'installazione di un nuovo impianto per il lavaggio in largo dei tessuti, avente caratteristiche simili a quello di un'altra apparecchiatura già presente nello stabilimento), con cui la capacità nominale dell'installazione aumentava di 3,6 t/giorno;
- in data 27/04/2023, con nota prot. n. 0198595, lo scrivente Settore VIA si esprimeva su una serie di interventi (elencati dalla lettera "a" alla lettera "j"), definendo non sostanziali le nove modifiche previste dalla lettera "a" alla lettera "i", mentre riteneva sostanziale la modifica contrassegnata dalla lettera "j", relativa all'utilizzo del combustibile "olio BTZ", in situazioni di emergenza, per alimentare gli impianti termici da cui si originano le emissioni contrassegnate delle sigle "A2" e "A3"; quindi - con il suddetto parere - il Settore scrivente riteneva che il progetto di modifica di cui alla sopra citata lettera "j", era da sottoporre a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Ciò premesso, dalla documentazione allegata alla presente richiesta di parere, si evince che la modifica proposta riguarda quanto segue:



- centrale termica: l'esistente configurazione della centrale termica dell'installazione è la seguente:

- generatore di vapore "A1", alimentato a metano, della potenzialità di 12,894 MW;
- generatore di vapore "A2", alimentato a metano, della potenzialità di 10,465 MW;
- generatore di vapore "A3", alimentato a metano, della potenzialità di 10,465 MW;

il progetto di modifica prevede quanto segue:

- i. installazione di n. 2 nuove caldaie alimentate a metano, aventi una potenzialità pari a 2,9 MW ciascuna, dalle quali si origineranno le emissioni contrassegnate dalle sigle "A4" e "A5";
- ii. il generatore A2 verrà mantenuto come impianto di riserva, alimentato ad olio BTZ, da utilizzare solo in caso di mancanza di gas naturale dalla rete nazionale; l'utilizzo sarebbe sempre alternativo ad A1;
- iii. il generatore A3 verrà mantenuto come impianto di riserva, alimentato a metano, da utilizzare solo in caso di guasto o manutenzione di A1 e l'utilizzo sarebbe sempre alternativo ad A1;

nella configurazione di progetto, quindi, la centrale termica dell'installazione sarebbe composta nel modo seguente:

- generatore di vapore "A1", alimentato a metano, della potenzialità di 12,894 MW;
- generatore di vapore "A4", alimentato a metano, della potenzialità di 2,9 MW;
- generatore di vapore "A5", alimentato a metano, della potenzialità di 2,9 MW;
- riserva: generatore di vapore "A2", alimentato a BTZ, della potenzialità di 10,465 MW;
- riserva: generatore di vapore "A3", alimentato a metano, della potenzialità di 10,465 MW.

Per quanto riguarda l'intervento di cui al **punto i.** dell'elenco sopra riportato, si osserva quanto segue:

- la potenzialità termica complessiva degli impianti alimentati a metano, previsti nella configurazione di progetto (A1 + A4 + A5), sarà pari a 18,694 MW, al posto dell'esistente potenzialità termica di 33,824 MW, dovuta alla configurazione A1 + A2 + A3;

- il potenziale flusso di massa complessivo degli inquinanti emessi nella configurazione di progetto sarà pari a 4,24 kg/h di NOx e 2,44 kg/h di CO;

- il potenziale flusso di massa complessivo degli inquinanti emessi nella esistente configurazione è pari a 9,6 kg/h di NOx e 4,8 kg/h di CO;

Considerato il rilevante decremento nella potenzialità termica complessiva dell'installazione e nella conseguente riduzione nel flusso di massa di inquinanti nelle emissioni in atmosfera, la modifica proposta è da ritenersi **non sostanziale**.

Per quanto riguarda l'intervento di cui al **punto ii.** dell'elenco sopra riportato, si osserva quanto segue:

- il proponente specifica che l'olio BTZ verrà utilizzato dall'azienda esclusivamente in situazioni di emergenza dettate da condizioni di mercato legate all'assenza di fornitura di gas naturale ed esclusivamente per la durata di tale periodo di emergenza; non è possibile tuttavia definire alcun chiaro orizzonte temporale di utilizzo;

- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14 "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28. all'art. 5-bis, comma 6-bis prevede, **esclusivamente fino al 31 marzo 2024**, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi; la procedura indicata stabilisce che *"i gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente rilasciato entro tale termine"*;

- il quadro emissivo fissato dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) per l'alimentazione a metano degli impianti termici prevede i seguenti inquinanti, con i relativi valori limite di emissione:



NOx 200 mg/Nmc;

CO 100 mg/Nmc;

- il quadro emissivo fissato dal PRQA per l'alimentazione a BTZ degli impianti termici prevede i seguenti inquinanti, con i relativi valori limite di emissione:

NOx 300 mg/Nmc;

CO 100 mg/Nmc;

SOx 200 mg/Nmc;

polveri 20 mg/Nmc;

- fatto salvo quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 6-bis del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28, la normativa vigente, in particolare la Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e il PRQA non consentono l'utilizzo di combustibili, diversi da quelli autorizzati, in condizioni di "emergenza", per cui l'impiego del BTZ deve essere autorizzato;

- la modifica proposta risulta ricalcare quella già esaminata, di cui al sopra citato parere del 27/04/2023 (nota prot. n. 0198595), che era già stata ritenuta sostanziale dallo scrivente ufficio.

Considerato che l'utilizzo di BTZ comporta un incremento rilevante di concentrazione di inquinanti nelle emissioni in atmosfera sia per gli ossidi di azoto (NOx), già presenti nell'esistente quadro emissivo, che per altri inquinanti attualmente non presenti, quali polveri e ossidi di zolfo (SOx), la modifica è da ritenersi **sostanziale ai fini VIA**.

Per quanto riguarda l'intervento di cui al **punto iii.** dell'elenco sopra riportato, si osserva quanto segue:

- l'impianto termico contrassegnato dalla sigla "A3", alimentato a metano, è già autorizzato e il suo utilizzo soltanto in caso di guasto o malfunzionamento dell'impianto "A1" e quindi in alternativa ad esso, è da ritenersi una modifica migliorativa ai fini ambientali; si suggerisce che al fine del controllo del reale periodo di funzionamento dell'impianto, in sede di rilascio dell'autorizzazione venga prevista un'opportuna prescrizione, quale, per esempio, la tenuta di un apposito registro, oppure l'obbligo di comunicare all'autorità competente per il rilascio dell'AIA e ad Arpat l'avvio dell'impianto e il periodo di tempo stimato di funzionamento dello stesso.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;

- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

- l'art. 58 della L.R. 10/2010;

- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

- la l.r. 22/2015;

Visti i principi di precauzione e di prevenzione di cui all'articolo 3 ter del d.lgs.152/2006;

in relazione alla modifiche presentate, di cui:

- al **punto i.** e al **punto iii.** dell'elenco sopra riportato del sopra citato elenco;

tenuto conto che le modifiche suddette esse:

- non comportano variazioni significative alle caratteristiche ed alla potenzialità dell'impianto o ampliamenti;

- non comportano significative modifiche localizzative o l'introduzione di nuove tecnologie;

- comportano una riduzione dei fattori di impatto;

questo ufficio ritiene che non si renda necessario, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, che il progetto delle modifiche di cui al presente capoverso sia sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

in relazione all'utilizzo dell'impianto "A3" in situazioni di guasti e/o manutenzioni dell'impianto "A1", si suggerisce che il settore autorizzante preveda delle specifiche prescrizioni per controllare l'effettivo periodo di funzionamento della caldaia di riserva.



In relazione alla modifica presentata, di cui alla **punto ii.** del sopra citato elenco, relativamente all'utilizzo come combustibile dell'olio BTZ per l'impianto termico contrassegnato dalla sigla "A2" (impiego limitato a situazioni di emergenza, ma senza prevedere alcun orizzonte temporale di impiego), tenuto conto che la modifica comporta un incremento significativo dei fattori di impatto (con riferimento alla qualità dell'aria), in modo particolare un aumento rilevante del flusso di massa annuo di ossidi di azoto, di ossidi di zolfo e di polveri emesse dai processi di combustione, questo ufficio ritiene necessario valutare i possibili riflessi in termini di salute della popolazione generale e degli addetti, afferenti alle emissioni interessate dalla modifica prevista e quindi per le motivazioni sopra esposte questo Ufficio ritiene altresì che la modifica di cui al presente capoverso sia sostanziale ai fini VIA e che quindi si renda necessario, ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9 bis e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, che il progetto di modifica in oggetto sia sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Ai fini della presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica, si raccomanda di tenere conto:

- dell'art.19 e degli allegati IV-bis e V alla parte seconda del d.lgs.152/2006;
- dell'art. 48 della l.r. 10/2010; degli allegati A e B alla d.g.r. 1196/2019;
- della "Guida per il proponente" , pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/documentazione-e-linee-guida> ;
- del vigente Piano regionale della qualità dell'aria;
- delle considerazioni di cui al presente parere.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Marcello Bessi tel. 055/4382511 email: marcello.bessi@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

mb_lg

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni



istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, la libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.